

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 1950

(52^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità delle guardie scelte di pubblica sicurezza a vicebrigadiere » (N. 1308) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOGGIANO PICO, <i>relatore</i>	Pag. 456
LODATO	456
RIZZO DOMENICO	456

« Definitività dei provvedimenti adottati dai Prefetti in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 » (N. 1309) (Approvato dalla Camera dei deputati):

COFFARI, <i>relatore</i>	456
BISORI	457
RIZZO DOMENICO	457
RICCIO	458
MINOJA	458
LODATO	458
PRESIDENTE	458

« Promozione al grado VIII del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle

armi » (N. 1318) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOGGIANO PICO, <i>relatore</i>	Pag. 459
RIZZO DOMENICO	459
MENOTTI	459

(Discussione e rinvio)

« Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (N. 1322) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	460
RICCIO	460
RIZZO DOMENICO	460
BISORI	460

« Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione dell'indennità caro-pane » (N. 1324) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	461
RIZZO DOMENICO	461

(Rimessione all'Assemblea)

Disegni di legge sulla costituzione e ricostituzione di Comuni:

PRESIDENTE	461
----------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fazio, Ghidini, Lepore, Lodato, Marani, Menotti, Miniò, Minoja, Molè Salvatore, Raffeiner, Rizzo Domenico, Riccio, Romita, Sinforiani e Tupini.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità delle guardie scelte di pubblica sicurezza a vicebrigadiere** » (N. 1308) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità delle guardie scelte di pubblica sicurezza a vicebrigadiere ».

BOGGIANO PICO, *relatore*. Il disegno di legge, proposto dal Ministro dell'interno, risponde a considerazioni di giustizia in quanto tende a premiare il buon servizio di una categoria di agenti, tenendo conto della loro capacità, diligenza e buona condotta. Ritengo quindi, che esso meriti la piena approvazione della nostra Commissione.

LODATO. Sono d'accordo per l'approvazione, dato che si tratta di posti di sottufficiale destinati a guardie scelte che in questo periodo hanno reso dei servizi allo Stato. Si tratta di bravi agenti che meritano di essere premiati.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro, a nome del mio gruppo, di votare in senso favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Le guardie scelte di pubblica sicurezza con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacità, diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni di rigore o rimprovero solenne, possono conseguire la promozione a vicebrigadiere per anzianità e merito.

Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di età, in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non può superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vicebrigadiere.

La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Lo metto in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge

di iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri:

« **Definitività dei provvedimenti adottati dai Prefetti in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248** » (N. 1309) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Definitività dei provvedimenti adottati dai Prefetti in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 ».

COFFARI, *relatore*. Questo disegno di legge viene all'esame del Senato dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Ne furono promotori i deputati Lucifredi, Resta, Tesauro e Codacci Pisanelli, con l'intendimento di eliminare gli inconvenienti derivanti dalle incertezze della giurisprudenza sul carattere del decreto prefettizio emesso in base all'articolo 6 della legge sul contenzioso amministrativo del 1865, che sanziona il potere dell'autorità governativa di disporre senza indugio della proprietà privata per causa di imminente necessità pubblica.

A tale decreto un indirizzo giurisprudenziale riconosce la qualità di provvedimento definitivo, direttamente impugnabile dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, a' termini dell'articolo 34 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054; mentre una opposta tendenza gli nega tale qualità, richiedendo per l'ammissibilità della impugnativa il previo esaurimento del ricorso gerarchico.

Per eliminare la deprecabile incertezza conseguenziale alle difformi decisioni del supremo Consesso amministrativo, nel disegno di legge proposto si afferma esplicitamente il carattere definitivo del provvedimento di cui trattasi.

A questa soluzione i proponenti sono indotti:

a) dalla conformità ad una lunga prassi, da

cui non pare opportuno discostarsi; *b*) dal facile inquadramento nel complesso del sistema dei provvedimenti prefettizi di urgenza ai quali è riconosciuta la definitività; *c*) dalla necessità di richiamare i Prefetti ad una personale specifica responsabilità nell'adozione di così delicati provvedimenti, per i quali è indispensabile la valutazione di una situazione locale che essi da vicino sono in grado di giudicare; *d*) dalla maggiore rispondenza alle necessità di una effettiva tutela del cittadino.

Appare indubbia l'opportunità di togliere, in una materia di tanta importanza, che investe la disponibilità dei beni privati, le incertezze che le difformi pronuncie giurisdizionali determinano. E la soluzione proposta sembra meritevole di preferenza specialmente per le ragioni di ordine pratico (le due ultime cui ho accennato) poste in luce dai proponenti.

Aumenta, infatti, il senso di personale responsabilità del Prefetto se svincolato da legame gerarchico; responsabilità che la soggezione al superiore ufficio naturalmente attutisce. E giustamente si è rilevato che, in sostanza, trattasi di provvedimenti basati su situazioni locali che soltanto l'autorità, che sul posto risiede, è in grado di valutare.

Ma a favore della definitività dei decreti di urgenza sovrasta sulle altre ragioni la considerazione che il carattere definitivo di tali provvedimenti consente, a chi si reputa leso nel suo interesse, di avere immediatamente la giurisdizione del Consiglio di Stato, anche per chiedere — a norma dell'articolo 39 del testo unico n. 1054 del 1924 — la sospensione del decreto ritenuto illegittimo, evitando in tal modo il danno irreparabile dell'esecuzione di un atto che più tardi potrà essere posto nel nulla.

È dubbio peraltro se sia necessario ricorrere all'intervento degli organi del potere legislativo per evitare gli inconvenienti di una difformità di giurisprudenza; potendo forse ritenersi bastevole il deferire l'esame della divergenza alla appropriata sede della adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 45 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Ma evidenti ragioni di opportunità consigliano di non negare l'adesione alla proposta, già approvata dalla Camera dei deputati.

BISORI. Concordo pienamente con le osservazioni dell'onorevole relatore in favore

dell'accoglimento del disegno di legge, le cui ragioni sono lucidamente ed esaurientemente esposte nella relazione dei proponenti.

Quanto all'ultimo dubbio dell'onorevole relatore, mi permetto osservare che si poteva, è vero, andare alla adunanza plenaria delle sezioni del Consiglio di Stato, ma questa poteva decidere, in base al diritto $\frac{1}{3}$ vigente, sia in un senso, sia nell'altro. Poteva cioè anche stabilire che i provvedimenti del Prefetto non sono definitivi, il che, da un punto di vista politico, sarebbe stato — secondo me — male, perchè è opportuno, per le ragioni che lo stesso relatore ha illustrato ed i proponenti dettagliatamente analizzato, che questi provvedimenti siano invece dichiarati definitivi. Bene è quindi che tali vengano dichiarati dal legislatore con una sua norma, che tronchi ogni questione.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, di essere assolutamente contrario all'approvazione di questo disegno di legge, non per una opposizione in via di principio all'esame in sede giurisdizionale del provvedimento amministrativo, essendo anzi convinto della opportunità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi, ma in quanto il disegno di legge tende a dirimere in sede legislativa una questione di stretta tecnica giurisdizionale. E come ci si deve opporre alla ingerenza dell'esecutivo nella funzione giudiziaria, altrettanto si deve fare, con pari energia, per la invadenza del potere legislativo nella sovranità di quello giudiziario.

Con l'attuale disegno di legge, si verrebbe ad imporre alla magistratura la definizione di carattere meramente tecnico di un provvedimento che la magistratura può definire in un modo piuttosto che in un altro; il che equivarrebbe ad un obbligo per il magistrato ordinario di considerare definitive delle sentenze da lui invece ritenute interlocutorie.

RICCIO. Ma è scritto così nel Codice!

RIZZO DOMENICO. È scritto così, ma è la Corte suprema di Cassazione che ha la facoltà di stabilire se, in materia di sentenze divisorie, queste debbono essere definitive o interlocutorie. Però, se questo pretendiamo di dirlo noi per legge, imponiamo una definizione di carattere tecnico, di cui non mi pare che abbiamo precisa competenza. Assai più logica

invece, a mio avviso, è la soluzione suggerita dallo stesso relatore, e cioè che sia la assemblea plenaria del Consiglio di Stato a decidere quando e se si tratti di provvedimento definitivo.

Naturalmente, dietro l'attuale provvedimento, proposto da quattro illustri avvocati, esercenti presso il Consiglio di Stato, nell'interesse della grande proprietà italiana, c'è una finalità politica, in quanto si tende a paralizzare l'attività dei Prefetti in tutti quei casi in cui, per la pressione delle forze democratiche, si impongono i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge del 1865. Infatti, molto spesso i Prefetti incidono sulla proprietà privata per ragioni di ordine pubblico: questi provvedimenti non sono graditi ai destinatari dei provvedimenti medesimi, i quali, allo stato attuale, per la discutibilità della definitività, sono posti in condizioni di non poter adire il Consiglio di Stato e di dover comunque aspettare il provvedimento definitivo per adirlo. Quando noi avessimo dato loro la possibilità di adire il Consiglio di Stato attraverso la definitività del provvedimento prefettizio, praticamente avremmo paralizzato la funzione dei Prefetti.

RICCIO. Non ripeterò le ragioni addotte dall'onorevole relatore e dall'onorevole Bisori in favore dell'accoglimento del disegno di legge in esame. Voglio solo sottolineare che le ragioni di perplessità, di cui si è fatto eco il relatore, per me non sussistono, perchè, approvando questo provvedimento, avremmo in definitiva tutelato meglio l'interesse dei cittadini, dando ad essi una maggiore sicurezza e prontezza nella difesa dei loro interessi.

Quanto alla tesi sostenuta dal senatore Rizzo, secondo la quale con questo disegno di legge si tenderebbe a porre un intralcio a quelli che sono i provvedimenti urgenti, credo che essa non abbia un fondamento, perchè, dopo il ricorso amministrativo, verrà il momento in cui il cittadino potrà sempre impugnare il provvedimento ed andare al Consiglio di Stato. Ed allora perchè non far precedere questa tutela in modo che, se per caso il Prefetto abbia commesso un errore, possa ritornare sui suoi passi, quando ne sia stata investita la autorità giudiziaria? Non mi pare quindi che possa esistere l'inconveniente prospettato dall'onorevole Rizzo, mentre il cittadino verrebbe a godere di una più pronta tutela.

Per questi motivi sono pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

MINOJA. Noi verremo a dare con questo provvedimento una interpretazione autentica ad una disposizione di legge. Quindi bisogna vagliare se si ritenga utile o meno una tale dichiarazione da parte del legislatore.

LODATO. Desidero fare soltanto presente che è continuamente avvenuto, in conseguenza delle diverse decisioni o della magistratura ordinaria o di quella amministrativa, che per dirimere queste discrepanze il legislatore è intervenuto con leggi dichiarative.

PRESIDENTE. Mi permetterei osservare all'onorevole Rizzo Domenico, per la esattezza della discussione, che noi non invadiamo mai il campo dell'autorità giudiziaria allorquando facciamo una legge: noi siamo padroni di fare le leggi che vogliamo e l'autorità giudiziaria deve poi applicarle.

RICCIO. A quanto detto prima voglio soltanto aggiungere come sia comune nella nostra legislazione, sia nel Codice che nelle leggi speciali, la definizione della specie di una data sentenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I provvedimenti adottati dai Prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti definitivi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Promozione al grado VIII del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi** » (N. 1318) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Promozione al grado VIII del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Onorevoli colleghi, col disegno di legge sulla promozione al grado VIII del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi si propone di eliminare una sperequazione tra coloro che parteciparono all'esame di idoneità ed al concorso di merito distinto per l'avanzamento al grado di commissario di pubblica sicurezza, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 23 dicembre 1940 e 30 settembre 1941, e coloro ai quali la partecipazione fu impedita per la chiamata alle armi.

I criteri e le condizioni poste per la loro inserzione nelle graduatorie garantisce l'Amministrazione dalla eventualità di includervi elementi non meritevoli, e a me pare che queste condizioni soddisfino a tale imprescindibile urgenza.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge meriti di essere approvato.

RIZZO DOMENICO. A nome del Gruppo parlamentare socialista, dichiaro di essere contrario a questo disegno di legge che rappresenta una vera e propria deroga. Non so per quali ristrette categorie o per quale limitatissimo numero di funzionari sia stato predisposto; ma è certo che esso è in contrasto con qualsiasi principio comune.

MENOTTI. A nome del Gruppo parlamentare comunista, dichiaro che voteremo contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

I funzionari di pubblica sicurezza, i quali, avendo la prescritta anzianità per esservi ammessi, non potettero partecipare all'esame di idoneità ed al concorso di merito distinto per l'avanzamento al grado di Commissario di pubblica sicurezza, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 23 dicembre 1940 e 30 settembre 1941, perchè richiamati alle armi presso reparti mobilitati in zona di operazioni durante il periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame, saranno inseriti, secondo i criteri indicati negli articoli seguenti, nelle graduatorie delle

predette prove di esame, conseguendo la promozione a Commissario, ai soli effetti giuridici, con l'anzianità dei funzionari di pari grado che li seguano immediatamente nell'ordine di dette graduatorie.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini delle disposizioni dell'articolo precedente, i funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo medesimo e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1947 saranno inseriti nella graduatoria, approvata col decreto ministeriale 10 marzo 1942, dell'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1940, in base al punteggio complessivo della votazione di esame e del coefficiente di anzianità in ventesimi, e conseguiranno la promozione a Commissario con la stessa data con la quale è stata conferita ai funzionari di pari grado che verranno a seguirli nella graduatoria unica approvata con decreto ministeriale 15 aprile 1946.

(È approvato).

Art. 3.

I funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 1 e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946 saranno inseriti nella graduatoria, approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1942, del concorso di merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1941, in base alla votazione riportata. Di detti funzionari conseguiranno la promozione a Commissario ai sensi dell'articolo 2 coloro che alla data del bando dell'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1940 possedevano la prescritta anzianità per parteciparvi, mentre ai rimanenti la stessa promozione sarà conferita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 717.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (N. 1322)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo ».

Poichè l'onorevole Pallastrelli, che era stato designato relatore di questo disegno di legge, non è presente, richiamo gli onorevoli colleghi all'ampia relazione ministeriale che accompagna il provvedimento, facendo presente di ritenere personalmente che il provvedimento stesso merita di essere approvato.

RICCIO. Osservo che nella relazione governativa è ricordato il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, che dava diritto alla riassunzione di taluni dipendenti non di ruolo esclusi i salariati del Ministero della difesa, mentre nel secondo comma dell'articolo del disegno di legge si estende questa disposizione anche a tali salariati. Vorrei sapere come si è giunti a tale modifica.

RIZZO DOMENICO. Noi socialisti non saremmo contrari all'approvazione di questo disegno di legge, anche perchè, in sede di discussione davanti alla Commissione competente della Camera dei deputati, è stato accolto un emendamento che noi proponevamo e che è stato concretato nella lettera c) dell'articolo 1. Senonchè, per una ragione che a me sfugge, in alcuni altri punti questo disegno di legge, secondo il testo approvato dalla Camera dei deputati, è stato peggiorato rispetto alla proposta originaria di legge.

Pareva infatti pacifico che i previsti benefici perequativi si dovessero estendere ai dipendenti in senso generale, cioè compresi i salariati, dato che l'articolo 2, nel testo governativo, iniziava così: « In favore dei dipendenti non di ruolo compresi i salariati. . . »; nel testo approvato dalla Camera dei deputati invece, al medesimo punto, sono state eliminate le parole « compresi i salariati ». Analoga osservazione si deve fare rispetto all'articolo 1, nel quale, dove si parla di reduci non di ruolo, manca la precisazione che tra questi devono essere compresi i salariati, come era

detto nell'articolo 1 del disegno di legge originario.

Inoltre, nel disegno di legge originario si consideravano i licenziamenti per cessazione dal servizio (sia per i dipendenti che per i salariati), verificatisi entro il 30 giugno 1943; nella dizione della Camera, per ragioni che non riesco ad individuare, questo limite di tempo è stato spostato all'8 settembre 1943.

Ritengo pertanto che per le due precisazioni, in ordine alla inclusione dei salariati, nell'articolo 1 e nell'articolo 2, e in ordine al limite di tempo al 30 giugno 1943, anzichè all'8 settembre 1943, sia preferibile tornare al testo primitivo.

BISORI. Faccio prima di tutto rilevare al senatore Riccio che la sua osservazione, per quel che riguarda i salariati del Ministero della difesa, è superata dal testo approvato dalla Camera dei deputati, nel quale il secondo comma è stato soppresso. Sarebbe però interessante conoscere le ragioni per cui la Camera lo ha soppresso.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Rizzo Domenico, dichiaro che esse mi lasciano molto perplesso. Non escluderei che esse possano esser fondate; in ogni caso mi pare che meritino un approfondito esame.

Per tutto questo ritengo necessario conoscere la discussione avvenuta alla Camera dei deputati intorno a questo disegno di legge, dalla quale potrebbero emergere le ragioni circa le modifiche introdotte nel disegno di legge.

Chiedo altresì che sia sentito il parere del Governo, per sapere se esso appoggia ancora il testo originario o se si rimette al testo modificato della Camera dei deputati.

RICCIO. Mi associo alle richieste fatte dall'onorevole Bisori, osservando soltanto che probabilmente la Camera dei deputati ha soppresso l'inciso relativo ai salariati in quanto la dizione « dipendenti non di ruolo » include anche i salariati. Ad ogni modo questa è una ipotesi mia personale.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la data, faccio osservare che lo spostamento dal giugno al settembre deve essere stato valutato dalla Commissione e che se noi cambiassimo tale data potremmo avere un onere finanziario diverso.

Per quanto riguarda invece la soppressione della dizione relativa ai salariati, ritengo sia esatta l'interpretazione data dall'onorevole Riccio.

Ad ogni modo, aderendo alla richiesta dello onorevole Bisori, ritengo opportuno sospendere la discussione di questo disegno di legge, in attesa di elementi chiarificatori sui due punti controversi.

(Così resta stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione dell'indennità di caro-pane » (N. 1324) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione dell'indennità di caro-pane ».

Lo scopo di questo disegno di legge è di aumentare il trattamento di assistenza per alcune categorie che erano state escluse da precedenti provvedimenti. Sono quindi sicuro che gli onorevoli colleghi saranno favorevoli alla sua approvazione, dato lo scopo che il disegno di legge si propone.

Dichiaro tuttavia, avendo avuto poco tempo a disposizione per studiare la questione,

di non poter fornire alla Commissione ulteriori notizie di dettaglio sul provvedimento stesso.

RIZZO DOMENICO. Riterrei opportuno, in considerazione nella necessità di un maggiore approfondimento del disegno di legge, di rinviarne la discussione.

PRESIDENTE. Accedo volentieri alla proposta dell'onorevole Rizzo Domenico, sempre che non vi siano osservazioni da parte degli onorevoli colleghi.

(Così resta stabilito).

Rimessione di disegni di legge all'esame dell'Assemblea plenaria.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro dell'interno ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che siano discussi e votati dal Senato i disegni di legge nn. 926, 971, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1024, 1025, 1031, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 1052, 1083, 1086, 1089, 1114, 1123, 1130, 1191, 1192, 1193, 1194, 1257, 1258, 1260, 1261, 1320, 1329, già deferiti all'esame e all'approvazione della nostra Commissione e riguardanti la costituzione e ricostituzione di Comuni.

La riunione termina alle ore 11,30.